Spett.le

Webup Marketing ADV Srls

Via Cerva 18 20122,

Milano [punteggiscuole@pec.it](mailto:punteggiscuole@pec.it)

In riferimento alla richiesta pervenuta di Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs. 33/2013 - Richiesta informazioni per lo sviluppo dell'applicazione "Punteggi scuole" da parte della società WebUp Marketing Adv Srls con la quale si chiede una serie di informazioni:

1. Elenco dettagliato dei posti vacanti per personale ATA e docenti, comprensivo di:

a. Punteggio di chiamata;

b. Tipologia di contratto proposto.

c. Durate e periodo del contratto.

d. Posizione in graduatoria.

2. Statistiche sul numero di dipendenti, distinti per personale ATA e docenti, che raggiungeranno l'età pensionabile nel corso del prossimo triennio.

3. Vicinanza o meno dell’istituto con mezzi di trasporto come Bus o Treni.

4. Se l’istituto effettua la settimana lunga (Lun – Sab) o la settimana corta (Lun – Ven)

**Considerato che**: In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall’art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede motivazione”. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai cittadini (a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell’art. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

**Considerato che:** L’identificazione del richiedente è indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande: ad esempio, ai fini della trasmissione dei dati e documenti richiesti o della trattazione di una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto.  
L’identificazione del richiedente va intesa, dunque, come condizione di ricevibilità della richiesta. In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, l’amministrazione deve comunicare al richiedente la necessità di identificarsi.

**Considerato che**: La richiesta di accesso civico generalizzato è pervenuta tramite pec [punteggiscuole@pec.it](mailto:punteggiscuole@pec.it) e che tramite un controllo effettuato su <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec> tale indirizzo non risulta associato a nessuna azienda.

**Vista** la portata dell’art. 5 bis, c. 1 – 3, del D.Lgs 14/03/2013 n. 33, da cui risultano illegittimi i dinieghi fondati su motivi diversi da quelli riconducibili ai limiti indicati dal suddetto articolo; richiamata la nota “Rif. Prot. ANAC n. 2022-75508 del 23.09.2022” avente ad oggetto proprio il caso in esame, con la quale l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, nel richiamare la norma e le proprie Linee guida emanate, ricorda ed evidenzia come non vi siano altre possibilità per rigettare un’istanza di accesso civico generalizzato al di là di quelle indicate espressamente nell’articolo 5 bis nei commi da 1 a 3;

**Tenuto conto:** della peculiarità della richiesta così come formulata, in quanto non finalizzata all’esibizione di documentazione già detenuta, organizzata, gestita e fruita dall’Amministrazione stessa, risultando pertanto tale da richiedere una rielaborazione dei dati in possesso dell’Amministrazione;

**Valutato** come il carico di lavoro richiesto per evadere la pratica, in considerazione della ben nota carenza di personale amministrativo che caratterizza l’ambiente scolastico, andrebbe a minare il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa, fondamentale per fornire il necessario e indispensabile supporto al servizio di istruzione;

**Tenuto conto**: che le mere finalità commerciali e gli interessi di mercato indicati nella richiesta FOIA non rientrano nella ratio delle norme per la quale è stato istituito nel nostro ordinamento l’accesso civico generalizzato

**Tenuto altresì conto che:** le specifiche modalità indicate dal richiedente per la trasmissione dei dati non rientrano nel perimetro dell’accesso civico generalizzato, rendendo di fatto inapplicabile la normativa di riferimento che assume *per volontà del richiedente* il *nomen iuris* di accesso civico generalizzato ma, in realtà, si sostanzia in una attività di registrazione e catalogazione di dati utili ai fini commerciali del richiedente mediante l’utilizzo di personale della PA.

**Effettuata** nel caso in esame la valutazione dell’utilizzo secondo buona fede dell’istituto in questione, secondo bilanciamento da un lato della ratio della norma e dall’altro degli effetti pregiudizievoli sull’efficienza dell’Amministrazione;

**Rilevato** un effetto disfunzionale tale da trasformare la richiesta in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’Amministrazione, comportando l’evasione della pratica un carico irragionevole di lavoro idoneo ad interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; sulla base di quanto sopra, ai sensi dell’art. 5-bis D.Lgs 33/2013,

**Ravvisata** la necessità di tutelare l’interesse pubblico per le ragioni esposte,

**Comunica**

il diniego alla richiesta di presunto accesso civico generalizzato, e quindi il rigetto dell’istanza, per le motivazioni di cui sopra.

In caso potrà proporre istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza indentificato dal Direttore dell’USR VOSTRA REGIONE.

Il Dirigente Scolastico